



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica di ~~PROSECUZIONE~~ del 13/10/2011

Deliberazione n. 124

OGGETTO: Giudizio "Cattafi Maria / Provincia" Sentenza n.114/11 del Giudice di Pace di Barcellona P.G. Riconoscimento della somma di € 2.657,56 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno TREDICI del mese di OTTOBRE nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto	X	
3) BARTOLOTTA Antonino		
4) BIVONA Enrico		X
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
6) BRANCA Massimiliano		X
7) BRIUGLIA Piero		X
8) CALA' Antonino	X	
9) CALABRO' Antonino		X
10) CALABRO' Giuseppe		X
11) CALABRO' Vincenzo		X
12) CALI' Salvatore	X	
13) CERRETI Carlo		X
14) COPPOLINO Salvatore		X
15) DANZINO Rosalia		X
16) DE DOMENICO Massimo		X
17) FIORE Salvatore Vittorio	X	
18) FRANCLIA Matteo Giuseppe	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe	X	
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi		X
23) GIULOTTA Roberto		X

24) ITALIANO Francesco	X	
25) LA ROSA Santi Vincenzo	X	
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano	X	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACOLA Filippo		X
31) NATOLI Natalino SANIO CALAI BANDO	X	
32) PALERMO Maurizio	X	
33) PARISI Letteria Agatina		X
34) PASSANITI Angelo		X
35) PASSARI Antonino		X
36) PREVITI Antonino		X
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		X
38) RAO Giuseppe	X	
39) RELLA Francesco	X	
40) SAYA Giuseppe	X	
41) SCIMONE Antonino		X
42) SIDOTI Rosario	X	
43) SUMMA Antonino	X	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
45) VICARI Marco	X	

A riportare n.

9 13

Totale n.

20 24

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE

Partecipa il Segretario Generale av. Anna Maria TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.114/11, notificata il 22/03/11, il Giudice di Pace di Barcellona P.G. decidendo il giudizio promosso da Cattafi Maria , ha condannato questa Provincia, **estromettendo** il Comune di Barcellona P.G., al pagamento della somma di € 970,41 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione e spese del giudizio;

CONSIDERATO che il debito discernente dalla predetta sentenza n° 114/11 ammonta a € 2.657,56= secondo il prospetto analiticamente riportato:

€.	970,41	(sorte capitale liquid. in sent.)
€.	87,94	(rivalutazione monetaria dall'11/02/06 al 04/03/11)
€	122,40	(interessi dall'11/02/06 al 04/03/11)
€	1.030,60	(diritti e onorari liquid. in sent.)
€	128,81	(12,50 % spese generali)
€.	46,37	(c. p. a 4% su 1.159,31)
€	241,13	(IVA 20% su 1.205,68)
€	<u>30,00</u>	(spese liquid. in sent.)
€	2.657,56	TOTALE

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del D.Lgs n°267/00 ;

VISTO l'art. 23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 13/11/93;

VISTE le L. R. n°39/96 L. R. n°48/91 L. R. n°30/2000.

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/00

VISTA la deliberazione n. 8 del 28 febbraio 2005 della Corte dei Conti

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE


DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza notificata il 22/03/11 da Cattafi Maria;


RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di €. 2657,56=;

IMPEGNARE la complessiva somma di €.2.657,56= al Cap²⁷¹²...cod.¹⁰⁰⁹⁰³ alla voce "1112122 AVAMB. ANN. 10 DPB" del Bilancio ¹⁰⁰⁶ ₆₈₁₉₉ che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DELL'U.O.


IL DIRIGENTE


IL PRESIDENTE


Allegati:

1. Sent. n. 114/11 notif. il 22/03/11
2. Conteggi Re Mida

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, dà la parola al Consigliere Francilia.

Il Consigliere Matteo G. FRANCLIA chiede di intervenire per proporre il prelievo dei punti dal 33) al 46) dell'O.d.G. del 12/10/2011 riguardanti i Debiti Fuori Bilancio.

Entrano in aula i Consiglieri Giuseppe Lombardo, Roberto Gulotta e Antonino Calà. (Presenti n. 23)

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Francesco Italiano e Marco Vicari. (Presenti n. 21).

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, afferma che la proposta di prelievo dei debiti fuori bilancio consente di poterli trattare in successione, quindi, saranno votati uno per volta.

Nomina Scrutatori i Consiglieri Francesco Rella, Maurizio Palermo e Salvatore Cali. Pone in votazione mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la proposta di prelievo del Consigliere Francilia che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	21
CONSIGLIERI VOTANTI:	21
FAVOREVOLI:	21
CONTRARI:	==
ASTENUTI:	==
Non validi:	==

Il Consiglio approva.

Pone, quindi, in discussione la soprascripta proposta di deliberazione, iscritta al punto 33) dell'O.d.G., avente per oggetto: "Giudizio 'CATTAFI Maria/Provincia'. Sentenza n° 114/11 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.. Riconoscimento della somma di euro 2.657,56 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. A) del D.Lgs. n° 267/2000".

Prima di dare inizio alla discussione generale se i Consiglieri sono d'accordo intende dare lettura della proposta, in particolare, soffermandosi sul nome delle parti legali che hanno partecipato al Giudizio, in modo tale che se qualche Consigliere non si fosse reso conto di avere un rapporto di parentela non partecipi alla discussione della proposta.

La soprascripta proposta di deliberazione è su sentenza del Giudice di Pace di Barcellona, le parti sono Cattafi Maria, nata a Milazzo e la Provincia Regionale di Messina ed il Comune di Barcellona, i legali sono l'avv. Emilia Fragomeni e gli avv.ti Calabrò Antonino e Paolo Crisafi, la dott.ssa C. Pino.

Comunica l'esito della votazione della competente Commissione espresso in data 26 Luglio 2011 e informa che sono stati espressi pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e infine è stato espresso il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti.

Non essendovi richieste di intervento da parte dei Consiglieri, chiede se ve ne sono per dichiarazione di voto.

Dà quindi la parola al Consigliere Summa.

Il Consigliere Antonino SUMMA intende avere la conferma che si tratta di debiti fuori bilancio con sentenza perché in questo caso annuncia di votarli tutti favorevolmente. Tale premessa, così come già detto in Commissione, è valida nel caso in cui vi sia la rivalsa nei confronti dei civilmente responsabili e purché tutte le delibere dei debiti fuori bilancio siano inviate alla Corte dei Conti.

Il Consigliere Francesco ANDALORO annuncia il suo voto contrario sulla proposta di deliberazione in esame, facendo presente che la sua dichiarazione vale anche per tutti gli altri debiti fuori bilancio perché ritiene che in una Amministrazione Provinciale diligente non dovrebbero esistere. E' noto che in una pubblica Amministrazione vi sono bilanci corposi che prevedono la previsione di tutto quello che è programmato dall'Amministrazione. Sottolinea che i debiti fuori bilancio non dovrebbero esistere tranne che per calamità naturali, ma in tutte queste situazioni debitorie ritiene che non vi sia nessun caso del genere, anzi il fatto che l'Amministrazione sia giunta a sentenza, a suo avviso, rappresenta una doppia responsabilità poiché non è riuscita a intervenire in tempo utile per sanare tutti questi debiti.

Nel ripetere, infine, il suo voto contrario chiede che tutte le proposte di deliberazioni, relative ai debiti fuori bilancio, siano inviate alla Corte dei Conti per l'individuazione di eventuali responsabilità, da parte di Dirigenti o Amministratori che appunto hanno generato l'azione debitoria dell'Ente.

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Galluzzo per dichiarazione di voto.

Il Consigliere Giuseppe GALLUZZO, siccome la sentenza certifica di per sé le colpe riguardo ai debiti, ma non certifica le eventuali responsabilità amministrative che hanno portato alla situazione debitoria, chiede che quella di oggi non sia una presa d'atto politica dei debiti fuori bilancio. Precisa che la sua dichiarazione deve essere intesa come una dichiarazione personale e siccome intende votare favorevolmente tutti i debiti fuori bilancio, per evitare di creare un ulteriore danno all'erario, per quanto riguarda la certificazione di eventuali responsabilità di danno all'erario promossa da chi ha costituito quel debito, chiede che tutte le delibere siano inviate alla Corte dei Conti, così come già detto dal Consigliere Summa.

Si allontanano dall'aula i Consiglieri Giuseppe Saya e Antonino Calà. (Presenti n. 19).

Il Presidente del Consiglio, concluse le dichiarazioni di voto, con l'assistenza degli Scrutatori i Consiglieri Francesco Rella, Maurizio Palermo e Salvatore Calì, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la sopratrascritta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	19
CONSIGLIERI VOTANTI:	17
FAVOREVOLI:	15
CONTRARI:	2
ASTENUTI:	2 (A.Calabrò e Barbera)
Non validi:	==

Il Consiglio approva.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Risposta Nota prot. n. 1213/aff cons. Del 08/07/2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO "CATTAFI MARIA /PROVINCIA" SENTENZA N. 114/11
GIUDICE DI PACE DI BARCELLON AP.G. RICONOSCIMENTO DELLA
SOMMA DI € 2.657,56 COME DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI
DELL'ART. 194 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/00**

I sottoscritti revisori dei Conti della Provincia di Messina, nominati con delibera di C.P. n. 33 del 15 marzo 2011, esecutiva in data 31.marzo 2011, al fine di rendere concreta la collaborazione con il Consiglio Provinciale, nella sua funzione di controllo e di indirizzo,

VISTO il decreto legislativo 267/00;

VISTO il Regolamento di contabilità;

ESAMINATA la proposta,

VISTA la sentenza n. 114/11,

ESPRIMONO parere

FAVOREVOLE

Al riconoscimento del debito fuori bilancio pari a € 2.657,56 ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000.

MESSINA 12/07/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI



P.D.P. AFF. LEG.

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA 24 MAR 2011 1° DIPARTIMENTO - U.D. <i>Comfy</i>
--

PROVINCIA REGIONALE
 DI MESSINA
 ENTRATA
 30/03/2011
 Protocollo n°0012023/11



COP1

N. *114/11* Sent.
 N. *1645/08* R.G.
 N. Rep.
 N. *882/11* Cron.

GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., in persona dell'Avv. Maria Riili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.1645/2008 R.G.A.C., vertente tra

CATAFI MARIA, nata in Milazzo, il 7.60.1964, C.F. CTTMRA64H47F206K, ivi residente ed elettivamente domiciliata, in Via Vittorio Veneto n.64, presso lo studio dell'Avv.E.Fragomeni, che la rappresenta difende, per procura in atti

-ATTRICE-

E

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliata in Messina, Via XXIV Maggio, presso l'Ufficio legale della stessa, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti A.Calabrò e P. Crisafi, per procura in atti

-CONVENUTA-

E

COMUNE DI BARCELLONA P.G., in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Barcellona P.G., Via Garibaldi n.830, presso il recapito professionale della dott.ssa C.Pino, che lo rappresenta e difende, per procura in atti

-TERZO CHIAMATO-

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.

1263/02

MOTIVI DELLA DECISIONE

(ex artt.li 132 n.4 c.p.c. e 118 DD.AA. stesso)

6. Con atto di citazione, depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008, Cattafi Maria conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace, competente per territorio, la Provincia Reg.le di Messina, in persona del Presidente p.t., per ivi sentirla condannare al pagamento, in suo favore, di Euro 970,41, a titolo di risarcimento danni, riportati dall'autovettura Fiat Panda, tg.AV705JN, di sua proprietà, oltre ad interessi e rivalutazione. Veniva esposto, allo scopo, che, l'11.02.2006, alle ore 22.00 circa, Valenti Vincenzo, conducente, nell'occorso la indicata autovettura, si sarebbe trovato a percorrere la Ponte Califi, con direzione monte-mare, quando, in prossimità della Ditta O.F.V.M., si sarebbe imbattuto in una buca sull'asfalto, piena d'acqua, non segnalata in alcun modo, dunque, non visibile, anche, a causa della scarsa illuminazione della strada, e vi sarebbe finito dentro, con conseguente danneggiamento di entrambe le ruote sinistre, per complessivi Euro 970,41; quindi, che di tali danni avrebbe dovuto rispondere, per omessa manutenzione, la Provincia Reg.le di Messina, proprietaria della strada, attesa l'insidia de qua; concludeva chiedendo condannarsi la convenuta al pagamento della somma sopra indicata, con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in Cancelleria il 30.12.2008, la convenuta, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva (in quanto non vi sarebbe stata certezza sull'effettiva proprietà del tratto in questione della Vi Ponté Califi, circostanza, comunque, irrilevante, stante che alla manutenzione della stessa avrebbe provveduto il Comune di Barcellona P.G.), nonché l'insussistenza dei presupposti giuridici dell'insidia e/o trabocchetto e, in ogni caso, attesa la condotta di guida imprudente, tenuta dal conducente la Fiat, nell'occasione, il cui concorso di colpa sarebbe stato determinante per la produzione dell'evento lesivo; concludeva chiedendo, in primis, di poter chiamare in causa il Comune di Barcellona P.G. Autorizzata la chiamata in questione, si costituiva in giudizio il terzo, con comparsa

depositata in Cancelleria il 6.04.2009, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, stante la effettiva delimitazione del centro abitato, giusta delibera della Giunta municipale n.1046 dell'11.08.1993, ex art.4 D.Legisl.n.285/1992, nonché la consegna del tratto della Via Ponte Califi, compreso tra la chilometrica 0+830 e quella 1+000, intercosa il 15.03/19.05.2005: dunque, il tratto interessato dalla buca in cui sarebbe incappato il conducente del veicolo di parte attrice, sarebbe stato di proprietà della Provincia Reg.le di Messina, che avrebbe dovuto, ove ricorrenti i presupposti dell'insidia, che, comunque, venivano contestati, rispondere dei danni lamentati dalla Cattafi, da ricondurre nei limiti del giusto ed equo; concludeva chiedendo emettersi le relative declaratorie. Ammessa ed espletata prova testi, la causa veniva rinviata all'udienza del 4 marzo 2011, previa precisazione delle conclusioni e deposito di note conclusive e note spese.

In materia di danni subiti da utenti delle strade, l'eventuale responsabilità della P.A. va valutata nell'ambito del dovere del *neminem laedere* di cui all'art.2043 c.c., spettando al Giudice di accertare l'esistenza di pericoli occulti (insidie o trabocchetti) sulla strada, appunto, dovuti a condotta colposa, omissiva o commissiva, dell'Ente proprietario (o di quello, diverso, tenuto alla manutenzione) ed il nesso di causalità, fra tale condotta ed i danni lamentati.

Non sarebbe applicabile la disciplina prevista dall'art.2051 c.c., per i danni cagionati dalle cose in custodia, in quanto detta norma presuppone che i danni siano derivati dalla cosa in sé e, peraltro, il comportamento cui sarebbe tenuta la P.A., non potrebbe essere riferito a beni che, come le strade, a causa della loro estensione, non consentono una vigilanza ed un controllo tali da evitare l'insorgenza del pericolo (Cass.III s.ze n.ri 921 e 12314/98); ciò, anche, se è dato segnalare il recente orientamento della Suprema Corte (Cass. S.n. 24529/2009), in base al quale l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo, immanentemente connesse alla struttura e pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, potendo ciò essere escluso solo dal caso



fortuito, consistente in un'alterazione dello stato dei luoghi, imprevista, imprevedibile, non tempestivamente eliminabile o segnalabile, con l'uso della normale diligenza ovvero derivante dalla condotta della stessa vittima, qualora avesse ommesso le normali cautele, esigibili in situazioni analoghe: allora, superato, in concreto, l'accertamento/verifica, da parte del Giudice, della sussistenza del potere di custodia, ne discenderebbe, in capo alla P.A., un potere di controllo, quindi, di modifica della situazione di pericolo, salva la prova dell'ingerenza sulla res di qualsiasi terzo, al momento della produzione del danno (il tutto, con alleggerimento dell'onere probatorio, in capo al danneggiato, tenuto a dimostrare solo l'anomalia, nei fatti, del manto stradale e la oggettiva idoneità di quella a provocare incidenti del genere di riportato).

Tornando all'impostazione canonica, si osserva come, a fronte dell'obbligo di manutenzione, gravante sull'Ente proprietario, ex art.14 C.S., stia il ragionevole affidamento degli utenti, sullo stato di praticabilità delle strade, aperte al pubblico transito. Perché il comportamento commissivo od omissivo della P.A. sia *sanzionabile* deve riscontrarsi il doppio e concorrente requisito della (obiettiva) **non visibilità** del pericolo e della (soggettiva) **non prevedibilità** del medesimo, che si traduce in impossibilità di avvistare, tempestivamente, il pericolo e di evitarlo, con l'uso della normale diligenza (concorde la Giurisprudenza: tra le altre, Pret.Salerno 5.3.1990 e Cass.III s.n.5989/98). Parimenti responsabile, ex 2043 c.c., sarà l'Ente proprietario laddove il pericolo non sia segnalato ovvero lo sia in modo inadeguato, pur godendo la P.A. di ampio potere discrezionale, sulla scelta dei luoghi dove ciò sia necessario ed opportuno, nonché sui relativi mezzi.

Nel caso che ci occupa, è stato individuato, nell'interesse di parte attrice, il tratto della Via Ponte Califi (cioè, della S.P. 77 dell'Idria), in cui sarebbe stata ubicata la buca, asseritamente costituente insidia e/o trabocchetto, dunque, dove sarebbe avvenuto l'evento lesivo, in quello prossimo ai locali della Ditta O.F.V.M.: ciò, a mezzo prova testi e documentazione fotografica, depositata nel fascicolo di parte. Il terzo chiamato, poi, ha, a sua volta, ampiamente



documentato, con atti e materiale fotografico, che il tratto in parola si trova al di fuori di quello di pertinenza del Comune di Barcellona P.G. e, conseguentemente, sulla parte di cui risulta essere proprietaria la Provincia Reg.le di Messina.

In esito alla prova testi (escussi Fiumara Marco, che si trovava a bordo della Fiat Panda, sull'an; Gemelli Giuseppe, Calderone Domenico e Indovino Rosa Anna, sul quantum -confermate le fatture in atti-, tutti intesi all'udienza del 9.04.2010), sono risultate acclamate le modalità di tempo e luogo dell'evento di cui trattasi, la sussistenza dell'insidia, una condotta di guida, esente da colpe, in capo al Valenti, il danno riportato dalla Fiat Panda, di proprietà Cattafi, causalmente collegato a quello, l'entità dello stesso.

La specifica collocazione della buca (in verità, più di una, per come riscontrabile dalle fotografiequisite agli atti), la mancanza di adeguata segnalazione e la circostanza che ci fosse acqua, sulla carreggiata, quindi, la assenza di illuminazione artificiale, nel tratto interessato, sono elementi tutti che portano il decidente a concludere che fosse sussistente l'insidia e che il Valenti non potesse avvistare, tempestivamente, il pericolo ed evitarlo, con l'uso della normale diligenza.

In mancanza di prova contraria, non può che affermarsi la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, nella causazione dell'evento lesivo, costituendo la buca in oggetto un'insidia (situazione di pericolo non visibile e non prevedibile), in assenza di qualsiasi segnalazione.

Confermato il nesso di causalità, tra la condotta della convenuta e l'evento lesivo, è possibile procedere ad una liquidazione del danno alla autovettura Fiat Panda, sulla scorta di quanto tenuto nelle fatture, depositate in atti (n.273/23 del 16.02.2006 della G.Gemelli e Figli s.a.s. Barcellona P.G.; n.5 del 22.02.2006 della Officina Calderone Domenico di Milazzo; n.31 del 12.02.2006 della Ditta Indovino Rosa Anna di S.Filippo del Mela), confermate, in udienza. Le fatture, elencate nei documenti sopra richiamati, risultano compatibili con le modalità dell'evento,

ali emerse dall'istruttoria espletata, nonché congrue, quanto ai costi ivi riportati.

lla Cattafi, dunque, può essere liquidata la somma di Euro 970,41, comprensiva di I.V.A.; sulla
essa, dovrà, poi, essere calcolata la rivalutazione, dalla data del fatto alla data della
cisione/pubblicazione; inoltre, gli interessi legali, sulla somma via via rivalutata, con
clusione degli interessi sugli interessi, dalla data del fatto a quella della
cisione/pubblicazione, secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte (s.n.1712/95);
ine, gli interessi legali sulla intera somma liquidata, dalla data della decisione/pubblicazione al
Idisfo.

decidente non resta che emettere la declaratoria di carenza di legittimazione passiva del
mune di Barcellona P.G.

condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la
competenza.

P.Q.M.

ndice di Pace, Avv.Maria Riili, così decide, sulle domande spiegate da Cattafi Maria, con
di citazione depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2008: **dichiara** la carenza di
ttimazione passiva del Comune di Barcellona P.G., essendo proprietaria della Via Ponte
ifi, S.P.77 dell'Idria, nel tratto in prossimità della ubicazione locali Ditta O.F.V.M., in cui
steva la buca de qua, la Provincia Reg.le di Messina; ritenuta la responsabilità di
st'ultima, nella causazione dell'evento lesivo per cui è causa, costituendo tale buca
nsidia, per l'effetto, condanna la convenuta Provincia Reg.le di Messina, in persona del
idente p.t., al pagamento, in favore di Cattafi Maria, della somma di Euro 970,41, a titolo di
cimentamento danni, riportati dalla Fiat Panda tg.AV705JN, di sua proprietà, oltre a rivalutazione
teressi per come da parte motiva; **condanna**, altresì, la medesima al pagamento di spese e
pensi del giudizio, che liquida, in favore di parte attrice, in complessivi Euro 1.060,50, di
Euro 30,00, per spese, Euro 563,00, per competenze, Euro 467,50, per onorario, oltre a



GIUDICE DI PACE - BARCELLONA P.G.
 REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti. Copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva a richiesta dell'Avvocato EMILIA FRAGOMENI nell'interesse di CATTAFI MARIA.
 Si attesta l'avvenuto pagamento in marche da bollo, pari ad € , per diritti di copia.

15 MAR. 2011



Barcellona P.G. li

F.to **IL CANCELLIERE B3**
Carmine Giacobbe

Copia conforme ad altra copia spedita in forma esecutiva
 Barcellona P.G. li 15 MAR. 2011

IL CANCELLIERE B3
Carmine Giacobbe
C. Giacobbe

BUN
io Not
vizio
188

lice deve
convog
di età no
caso di
te parol
l'uffici
gente pos
zo letter
ito
to avve
o alle

AG
Inter
ensor

EDIZIONE DI NOTIFICA

...to di U.N.E.P.
...manifesto l'alto

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA in persona del
R. SO CAPOV. MESSINA
Presidente P. P.

mediante... di copia conforme a margine

Direzione del servizio postale per l'isola di Sicilia
in ottimi raccomandate A/R
PARCELLO 121 A P. S.

22 MAR 2011

Q. SO CAPOV. MESSINA
Intendente di Servizio P. S.



CATTAFI MARCO

Numero: 3/2011

Pratica: --

Causale: --

1. Primo capitale puro originario: €. 970,41
2. Importo lordo comprese le spese: €. 970,41
3. Data da cui decorrono gli interessi: 11-02-2006
4. Data finale del calcolo degli interessi: 04-03-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: DIC 2010 = 138,4)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale rivalutato
13. Tipo di rivalutazione: Via-via
15. Capitale rivalutato via-via: Annualmente
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

N.B.: Indici ISTAT e tassi non aggiornati alla data del conteggio

SITUAZIONE CONTABILE AL 04-03-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€. 970,41	L. 1.878.976
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€. 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€. 122,40	L. 237.009
Rivalutazione totale maturata (dal 11-02-2006 al 04-03-2011)	€. 87,94	L. 170.278
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€. 210,35	L. 407.286
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€. 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€. 1.180,76	L. 2.286.262

di cui:

Capitale = 970,41 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 87,94 -- Interessi = 122,40

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo	Causale movimento

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.


Addi 29.4.2011

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:



In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 04 LUG. 2011

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Don Antonino Calabrò

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L.R. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi 04 LUG. 2011

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 23/6/11

IL FINANZIARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.

Don Antonino Calabrò

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Segretario Generale

F. to GIUSEPPE GALLUZZO

F. to AVV. ANNA MARIA TRI'PODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____
con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

30 OTT. 2011

Che la presente deliberazione A pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per
giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o ric
controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge
Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addi **27 OTT. 2011**



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]